



# **CITTA' DI FOSSACESIA**

**PROVINCIA DI CHIETI**



## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO: DISCIPLINA DELLE FIERE LOCALI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**n. 4 del 07.02.2013**

**entrato in vigore il 08.03.2013**

## INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Tipologia delle fiere
- Art. 4 - Partecipanti
- Art. 5 - Presentazione domande
- Art. 6 - Domande fuori termine
- Art. 7 - Criteri di assegnazione dei posteggi
- Art. 8 - Istituzione di nuovi posteggi
- Art.9 - Spostamento totale o parziale delle fiere
- Art. I O - Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art.11 - Scambio consensuale dei posteggi Art.12  
- Subingresso e reintestazione
- Art. 13 - Cessazione anticipata della concessione
- Art. 14 \_ Revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 15 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
- Art. 16 - Assenze
- Art. 17 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati - Formazione della graduatoria  
degli spuntisti
- Art. 18 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 20 - Norme igienico sanitarie
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Disposizioni transitorie
- Art. 23- Pubblicità del regolamento
- Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 25 - Rinvio dinamico

---

**Art.1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale nelle fiere del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge Regionale n. 135/1999.

**Art.2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto del Titolo X del D.Lgs.114198 e della L.R. 135/1999, si intendono:

e Per aree pubbliche, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

• Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

• Per presenze effettive nella fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;

• Per presenze di spunta nella fiera, s'intende il numero di volte che l'operatore si è presentato alla spunta prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

• Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio quella rilasciata dal Comune o SUAP sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante ovunque;

• Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo itinerante quella rilasciata dal Comune o SUAP nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ovunque;

• Per fiera ordinaria la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

• Per fiera specializzata la manifestazione che si svolge a cadenza ultramensile e le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini;

• Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto.

Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera di sceglierne un altro purché non assegnato;

Per scambio: la possibilità *fra* due operatori concessionari di posteggio in una fiera di scambiarsi il posteggio dello stesso settore merceologico.

### **Art. 3**

#### **Tipologia delle fiere**

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti le fiere, previste dalla L.R. 1351/1999, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno sono autorizzate le Fiere con le seguenti caratteristiche e tipologie:  
- fiere ordinarie a cadenza annuale;
2. Il Comune determina la localizzazione delle aree destinate alle fiere, definendo, il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le tipologie merceologiche. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale.
3. Il Comune definisce le fiere e individua il numero dei posteggi, le loro dimensioni, le date, gli orari e le aree in cui si svolgono.
4. Presso il Settore Attività Produttive è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati e dimensionati.

### **Art. 4**

#### **Partecipanti**

1. Possono partecipare alla Fiera esclusivamente i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui alla D.Lgs 114/198 e L.R. 135/1999, oppure, se non è intervenuta conversione, i titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di cui alla legge 112/91. Gli anzidetti operatori possono provenire da tutto il territorio nazionale.
2. Gli artigiani, gli industriali, i commercianti in sede fissa e quanti altri intendessero partecipare alla Fiera per svolgere attività di commercio dovranno essere muniti della autorizzazione sopra indicata.
3. Detta autorizzazione non è necessaria per i soli espositori di prodotti autorizzati in aree diverse da quelle destinate alla fiera.
4. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

### **Art. 5**

#### **Presentazione domande**

1. Gli interessati all'assegnazione dei posteggi dovranno presentare domanda di partecipazione in bollo alle fiere esclusivamente in forma telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Patto Territoriale Sangro - Aventino, entro e non oltre la data di scadenza riportata nel bando per le concessioni. Farà fede il numero e data di protocollo del SUAP.
2. In mancanza di bando, gli interessati all'assegnazione dei posteggi dovranno presentare domanda di partecipazione in bollo alle fiere entro e non oltre 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, per un massimo di tre fiere, per le concessioni annuali, a pena di esclusione. Farà fede il numero e la data di protocollo.
2. La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà indicare:
  - le generalità complete del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;
  - l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e il numero d'iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

- l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali (per il solo settore merceologico alimentare) ai sensi dell'art. 4 bis L.R. n. 135/1999;
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche itinerante o su posteggio compresa quella del subentrante (indicazione del Comune o SUAP, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, per ogni passaggio di proprietà);
- la fiera o fiere comunali alle quali si intende partecipare;
- l'attestazione di regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini contributivi.

#### **Art. 6**

##### **Domande fuori termine**

1. Le domande pervenute fuori termine non entreranno a far parte della graduatoria.
2. Non verranno presi in considerazione documenti o notizie integrative di domande prodotte nei termini, se presentati o inviati oltre il predetto termine.
3. Dopo la formulazione della graduatoria da parte del Responsabile del Settore Attività Produttive non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

#### **Art. 7**

##### **Criteri di assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera.
2. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, in caso di domande concorrenti, formula la graduatoria necessaria per il successivo rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio. I criteri di priorità che si terranno in considerazione ai fini della formazione della graduatoria sono:
  - a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio (ANZL&NITA' DI POSTEGGIO);
  - b) in caso di parità di presenze effettive maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese riferita al soggetto titolare dell'impresa e cumulata con quella del titolare eventualmente subentrato (ANZI ANITA' PROFESSIONALE);
  - e) in caso di parità di anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche verrà presa in considerazione la regolarità della ditta o società ai fini contributivi e successivamente l'ordine di protocollazione delle istanze.
3. L'assegnazione dei posteggi segue la numerazione prevista nelle planimetrie secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei settori merceologici degli stessi.
4. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento della tariffa per occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe e modalità di riscossione stabilite da ciascun Ente.
5. I titolari di posteggio che non ritirano l'autorizzazione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune si intendono rinunciatari del posteggio, tranne per casi di forza maggiore (assenze documentate e giustificate: malattia, gravidanza, servizio militare).

#### **Art. 8**

### **Istituzione di nuovi posteggi**

1. Nel caso in cui il Comune deliberi l'ampliamento dell'area della fiera e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, si procede all'aggiornamento della planimetria e della numerazione dei posteggi. Successivamente il Responsabile del Settore Attività Produttive procederà all'effettuazione di migliorie, in caso di concessione decennale o ultrannuale, ai sensi dell'art. 10 e poi procederà all'assegnazione dei nuovi posteggi rimasti liberi a seguito degli spostamenti per miglitoria con le modalità indicate nell'articolo 7.

### **Art. 9**

#### **Spostamento totale o parziale delle fiere**

1. In caso di spostamento permanente parziale o totale dei posteggi in un'altra sede il Comune individua la nuova area da destinare alla fiera e il Responsabile del Settore Attività Produttive provvede d'ufficio alla riassegnazione dei posteggi con l'indicazione della nuova ubicazione, mantenendo la durata della concessione precedente.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, se si prevedono nuovi posteggi rispetto a quelli esistenti, questi saranno assegnati con le modalità indicate nell'art. 10 per miglitoria e successivamente con quelle indicate nell'art. 7 del presente regolamento.
3. In caso di forza maggiore, sicurezza pubblica, motivi di viabilità l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative, al massimo per un anno. Il Responsabile del Settore Attività Produttive, in base agli indirizzi forniti dal Comune, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea d'ufficio dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento degli stessi, indipendentemente dalle dimensioni dei posteggi temporanei individuati.

### **Art. 10**

#### **Spostamenti di posteggio per miglitoria**

1. Gli spostamenti di posteggio nell'ambito della stessa fiera, per miglitoria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale o ultrannuale, e si è in regola con i pagamenti dei tributi locali ( es. tosap.), al fine di garantire un progressivo assestamento generale delle fiere.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria sono riservati agli operatori già concessionari decennali o ultrannuali di posteggio nell'ambito della stessa fiera nella quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria redatta secondo i criteri indicati all' art. 7, e nel caso di ulteriore parità con sorteggio.
3. Le procedure di accesso al posteggio per miglitoria si svolgono previa pubblicazione all'Albo di un avviso pubblico rivolto agli operatori, contenente le modalità di presentazione delle istanze.
4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine di graduatoria.
5. L'assegnazione del posteggio a seguito di miglitoria non consente il ripristino dell'assegnazione originaria.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito della stessa fiera e al rispetto del settore merceologico.

### **Art. 6**

### **Scambio consensuale dei posteggi**

1. E' ammesso nell'ambito della stessa fiera lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto della condizione stabilita al comma 2 e se sono in regola con i pagamenti dei tributi locali inerenti i posteggi.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non siano decorsi almeno due anni dalla loro formale assegnazione in concessione decennale o ultrannuale, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, riportando gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

### **Art. 12**

#### **Subingresso e reintestazione**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
  - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della contestuale concessione di posteggio,
  - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di presenza di posteggio e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi nella proprietà dell'azienda in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato telematicamente domanda di subingresso al SUAP, allegando copia dell'atto pubblico di acquisto, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, le cui durate sono pari a quelle residue del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Settore Attività Produttive, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve presentare istanza di subingresso al SUAP nell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare, allegando copia della denuncia di successione ed eventuali rinunce da parte degli altri eredi. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatoci, devono essere volturati al subentrante per la durata del contratto mediante domanda di subingresso da inoltrare telematicamente al SUAP e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta telematica al SUAP, sono reintestati al proprietario dell'azienda.

### **Art. 7**

### **Cessazione anticipata della concessione**

1. La concessione di posteggi cessa prima della decorrenza del termine, con contestuale azzeramento delle presenze maturate nei posteggi, per :
  - a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nella stessa fiera, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita;
  - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per due anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto al successivo articolo 16;
  - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

### **Art. 14**

#### **Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata, con l'azzeramento delle presenze maturate nelle fiere a cui la stessa si riferisce:
  - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 4 bis della L.R. n. 135/1999;
  - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione della stessa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
  - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera e) del precedente art.13, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare documentata;
  - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda;
  - e) nel caso di decadenza della concessione del posteggio a seguito della sospensione dell'autorizzazione per mancato pagamento dei tributi locali inerenti l'utilizzo del posteggio, qualora non regolarizzi i pagamenti entro e non oltre i sei mesi decorrenti dalla data della notifica della sospensione stessa;
  - fi in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno dalla morte non venga presentata istanza telematica di subingresso al SUAP;
  - g) in caso di cessione anche parziale del posteggio in uso a terzi che non ne hanno titolo.
2. La revoca dell'autorizzazione amministrativa comporta la revoca della concessione dei posteggi in esso riportata.
3. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante la predisposizione di bando pubblico per spostamenti per miglitoria art. 10 e successivamente in base alle modalità riportate nell'art. 7.

### **Art.15**

#### **Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso il Settore Attività Produttive è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria delle fiere con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. Il Settore Attività Produttive in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente per il settore alimentare e non alimentare.



3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

### **Art.16**

#### **Assenze**

- 1.1 concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito di inizio di vendita non possono accedere alle fiere e sono considerati assenti.
- 2.11 mancato pagamento dei tributi locali inerenti l'utilizzo dei posteggi comporta l'assenza nei giorni di fiera a cui si riferisce.
3. Sono considerati assenti, ai fini della graduatoria, gli spuntisti che partecipano alla spunta ma non accettano o rinunciano al posteggio disponibile.
3. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cessazione delle vendite, salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto dell'operatore di Polizia Locale presente sulla fiera.
4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 Lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
  - a) l'assenza determinata da malattia e gravidanza nonché da servizio militare, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione giustificativa. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore ( lutti e matrimoni familiari... )adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi.  
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
  - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
  - c) l'assenza causata da intemperie atmosferiche che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato per la quale si procede all'annullamento della giornata della fiera con atto del Responsabile del Settore Attività Produttive, documentate nel rapporto dell'operatore di Polizia Locale.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

### **Art. 17**

#### **Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

##### **Formazione della graduatoria degli spuntisti**

1. I titolari in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche possono presentare istanza in bollo di partecipazione alla fiera come spuntista entro e non oltre 90 giorni prima dallo svolgimento della medesima e per un massimo di tre fiere.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare prima dell'orario stabilito per l'inizio della vendita vengono assegnati, per la giornata, agli spuntisti che hanno presentato domanda e che risultano in graduatoria, che abbiano firmato l'apposito Registro nell'orario della spunta e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
3. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato alla spunta della fiera per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
4. In caso di parità di numero di presenze alla spunta, la precedenza viene attribuita in base alla data di protocollazione delle domande.

4. Le assegnazioni temporanee avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
6. Nell'ambito della fiera:
  - a) L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante,
  - b) Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione,
  - c) Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
    - (1) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
    - (2) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
7. Le presenze sono rilevate sulla fiera dalla Polizia Locale e la graduatoria degli spuntisti, per ciascuna fiera, che hanno partecipato alla spunta è aggiornata annualmente dal Settore Attività Produttive. Gli spuntisti non regola con i pagamenti dei tributi locali inerenti i posteggi del Comune di riferimento sono inseriti nella graduatoria con il termine "Sospesi" e pertanto, solo se regolarizzeranno i pagamenti, potranno partecipare alla spunta della fiera successiva del Comune. La mancata partecipazione alla spunta comporterà l'assenza dello spuntista ai fini della graduatoria. Le graduatorie degli spuntisti sono pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della *fiera*. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
8. Lo spuntista che ottiene un'autorizzazione e una concessione decennale o ultrannuale di posteggio a seguito di bando, le presenze maturate sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Le presenze maturate in qualità di spuntista trasmesse al Settore Attività Produttive, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in sede di primo bando, sono comunque ritenute valide ai fini del rilascio di nuova autorizzazione. In assenza di dati, in sede di prima applicazione del presente regolamento, si terranno in considerazione solo le presenze maturate negli ultimi tre anni e se non disponibili, solo quello dell'anno precedente, semprechè sia disponibile.
10. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per due anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato ogni anno, a partire dal 01/10/2015, sulla base delle mancate presenze del biennio precedente.

## **Art. 18**

### **Sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

### **Art. 19**

#### **Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, differenziarli e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito durante l'orario della fiera.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,20 dal suolo.
8. Eventuali barriere laterali e frontali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la sola dimostrazione dei prodotti posti in vendita e per il tempo strettamente necessario alla vendita. Le emissioni sonore devono essere ridotte dopo le ore 20,00 e devono essere spente dopo le ore 23,00.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
12. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
13. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

### **Art. 20**

#### **Norme igienico sanitarie**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, di etichettatura e di tracciabilità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di alimentarista di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

## **Art. 21 Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Igs. 114/198, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 2.582,00 a E 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 516,00 a E 3.098,00:
  - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione o prevista per il posteggio, tenendo conto dell'attività prevalente;
  - b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.19 comma 4);
  - c) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.19 comma 10);
  - d) non rispettare le norme igienico- sanitarie (art.20).
3. Le seguenti violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 25,00 a E 500,00:
  - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte, anche appendendole alle tende e/o alle strutture dei banchi, in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.18 comma 1);
  - b) sostare nell'area di fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.18 comma 2).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dai commercianti su aree pubbliche, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 75,00 a E 450,00:
  - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.18 comma 3);
  - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.18 comma 4);
  - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi. di vigilanza (art.19 comma 1);
  - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.19 comma 2);
  - e) lasciare il posteggio incustodito (art.19 comma 3);

O non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.19 comma 5);

  - g) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.19 comma 6);
  - h) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2,20 (art.19 comma 7);
  - i) non arretrare eventuali barriere laterali e frontali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.19 comma 8);
  - j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe e lo non ridurre le emissioni sonore dopo le ore 20,00 e non spegnerle dopo le ore 23,00 (art.19 comma 9);
  - k) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei concessionari di posteggio (art. 19 comma 11).
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 75,00 a E 450,00.

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

In caso di particolare gravità o di recidiva (la stessa violazione ripetuta per due volte in un anno), le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, anche se si è provveduto a pagare la sanzione.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi comportano la sospensione dell'autorizzazione del Comune fino al pagamento di quanto dovuto, e comunque entro e non oltre 6 mesi decorrenti dalla data della notifica della sospensione stessa per non incorrere nella revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.14 lettera e). Il mancato pagamento dei tributi locali comporta il mancato utilizzo dei posteggi e si computa, a tutti gli effetti, come assenza alla fiera.

#### Art. 22

##### **Disposizioni transitorie**

1. Quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### Art. 23

##### **Pubblicità del regolamento**

1. E' fatto obbligo pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente regolamento.

#### Art. 24

##### **Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2013 .

2. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti.

#### Art. 25

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.